



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Provincia di Torino

Via Dante 25 – S. Giorgio Cse 10090 (TO)

Orario Ufficio: lun-sab 11.00-12.00

Tel. 012432150 – Fax. 0124450746

e-mail: poliziamunicipale@comunesangiorgio.it – sangiorgiocanavese@pcert.it

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Oggetto: **Tutela della Sicurezza Urbana e Contrasto della Prostituzione**

Ordinanza 16/2018

IL SINDACO

Premesso che:

- su tutto il territorio comunale e principalmente nei tratti esterni al centro abitato delle strade provinciali (SP 53, 51, 52, 55, 82 e 217), viene frequentemente e diffusamente esercitata l'attività della prostituzione;
- in suddette zone si verificano comportamenti imprudenti, azzardati e pericolosi da parte di alcuni automobilisti, quali: frenate improvvise, rapide inversioni di marcia, accostamenti al ciglio della strada senza preavviso che costituiscono fonti di pericolo ulteriori su strade già interessate da notevole traffico, con casi di carreggiate particolarmente strette ed alcuni luoghi privi di pubblica illuminazione e/o con attraversamenti a raso e fossati ai lati;
- lo stazionamento delle prostitute e la semplice fermata delle auto di coloro che contrattano prestazioni sessuali o richiedono semplici informazioni, limita il diritto di accesso alle proprietà private e lo scorrimento della circolazione stradale;
- l'esercizio del meretricio, anche per l'abbigliamento indecoroso e l'atteggiamento indecente è fonte di turbativa pubblica e di pericolo per la circolazione stradale e causa di un abbandono quotidiano di ogni genere di rifiuto, compresi rifiuti biologici, con il conseguente rischio per la salute ed igiene pubblica, nonché la commissione di reati correlati alla prostituzione (*sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione; adescamento; atti osceni e contrari alla decenza pubblica; invasione di terreni ed edifici; deturpamento o imbrattamento di cose altrui ...*);

Considerati - come risulta anche dagli incontri tra i Sindaci della zona e la competente Compagnia Carabinieri di Ivrea - i gravissimi effetti negativi derivanti dal fenomeno della prostituzione sulla sicurezza pubblica e sul senso di abbandono suscitato nella cittadinanza che si trova limitata nell'utilizzo di spazi per trascorrere il tempo libero all'aria aperta sia in aree residenziali che nelle zone di campagna;

Visto l'Art. 823, commi 2 e 3, del Codice Civile che afferma *“Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.”*;

Visto il Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14 avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, che all'art. 4 stabilisce *“Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.”*;

Visto l'art. 54 commi 4 e 4bis D.Lgs. 267/2000 che stabiliscono che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti diretti a tutelare la sicurezza

urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcol e all'uso di sostanze stupefacenti;

Considerato che la linea interpretativa della Sentenza della Corte Costituzionale n.115/2011 ha ribadito la distinzione tra ordinanze contingibili ed urgenti ed atti di ordinaria amministrazione che i Sindaci possono adottare a tutela dell'Incolumità Pubblica e Sicurezza Urbana;

Visti gli Artt. 6 e 7 del D.Lgs 285/92 (Nuovo codice della strada), smi e da il suo regolamento di Esecuzione;

Rilevato che il fenomeno ed i gravissimi effetti di allarme e turbativa per la sicurezza pubblica, connessi alla documentata recrudescenza della prostituzione su strada, si sono manifestati con una specifica, particolare intensità nelle seguenti strade provinciali: SP 53, 51, 52, 55, 82 e 217;

Dato atto che:

- tutti gli atti istruttori che hanno portato all'adozione del presente provvedimento, quivi richiamati, sono parte integrante ed essenziale del provvedimento e ne integrano la motivazione, a norma dell'art 3 della L. n. 241/1990, restando a disposizione degli interessati;
- conformemente al disposto del citato art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Torino;
- sussistono: l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica dei fatti inerenti la sussistenza del fenomeno; l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento; la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo; la territorialità circoscritta del provvedimento, tale da non potersi considerare apodittica e sganciata dalla reale consistenza dei fenomeni di compromissione della vivibilità, la scelta di provvedere;
- il presente provvedimento è diretto a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi concernenti la sicurezza urbana quali lo sfruttamento della prostituzione e la tratta di persone;

Ravvisata, quindi, la necessità e l'urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno della prostituzione possa, nel periodo di vigenza della presente ordinanza, ulteriormente aumentare e, quindi, determinare effetti estremamente pregiudizievoli per la sicurezza delle persone e per il regolare svolgimento delle loro attività quotidiane, nonché essere il presupposto per una serie di reati connessi a tale attività che comportano, oltre alla violazione della norma penale, anche una sensibile diminuzione della sicurezza percepita dai cittadini, specie durante i mesi estivi in cui il fenomeno si acuisce e diviene ancora più rilevante e foriero di pericoli di quanto possa accadere durante i mesi invernali;

ORDINA

ai sensi dell'art. 54 comma 4 e 4bis del D.Lgs. 267/2000 che a decorrere dalla data di pubblicazione della presente e fino al 31/12/2018 nelle seguenti strade: S.P. 53, 51, 52, 55, 82 e 217 nel territorio del Comune di San Giorgio Canavese, nonché nelle aree adiacenti le suddette strade, è fatto divieto a chiunque :

1) di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l'appostamento della persona e/o l'adescamento di clienti e l'intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l'abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione;

2) di contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio;

3) alla guida di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di porre in essere i comportamenti descritti al punto 2).

AVVERTE

Che le violazioni della presente ordinanza sono punite con il pagamento dell'importo di € 500,00 entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica, così come stabilito da Delib. GC n. 36 del 19/04/2018 in deroga a quanto previsto dall'art. 16 comma 1 della Legge 689/1981, fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative riconducibili alle condotte accertate e rilevate.

Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/91, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla Legge.

MANDA

- alla Prefettura di Torino, per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D. Lgs n. 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alle seguenti forze di polizia statali e locali presenti sul territorio:

- al Commissariato P.S. Ivrea,
- alla Compagnia Guardia di Finanza di Ivrea,
- alla Compagnia Carabinieri di Ivrea,
- alla Stazione Carabinieri di San Giorgio Canavese,
- alla Polizia Locale di San Giorgio Canavese

COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio on line oltre ad ogni altro idoneo mezzo volto alla diffusione ed alla adeguata pubblicità dello stesso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio on line ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

San Giorgio Canavese, 17 MAG 2018

Prot. 3188
Ordinanza NR 16/2018

IL SINDACO
Zanusso Andrea

